

TI_GERICHTE 52.1995.376 vom 19. Dezember 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.376

FR: TI_GERICHTE 52.1995.376 du 19 décembre 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.376 del 19 dicembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 40

dell'or abrogata LE 1973 e 38 seg. dell'or abrogato RLE 1974), aveva infatti semplicemente proposto che i progetti ed i documenti annessi dovessero essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, "tranne che per i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici", come ad esempio - così recitava testualmente l'art. 38 cpv. 2 dell'or abrogato RLE 1974 - le costruzioni accessorie che non servono all'abitazione e al lavoro (cfr. al messaggio concernente la modifica della LE del 25 ottobre 1988, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2740 e 2753, relativamente alla modifica dell'art. 42). L'anzidetta commissione granconsiliare aveva invece, in particolare, osservato quanto segue: "... In passato il riferimento contenuto nell'attuale legge edilizia ai "lavori di modesta importanza o particolarmente semplici" (art. 40 cpv. 2 LE) ha permesso non pochi abusi nell'inoltro di domande di costruzione. Una statistica del 1986 dimostra che il 42% dei progetti inoltrati beneficiava di questa eccezione per lavori semplici. In linea di massima tale eccezione dovrebbe essere riservata a lavori che sono attualmente oggetto di notifica (sottolineatura nostra), ma é provato che spesso domande e progetti anche per lavori di una certa importanza e responsabilità venivano inoltrati da tecnici per nulla abilitati o qualificati in materia. La Commissione propone pertanto di indicare con chiarezza nella legge chi é abilitato a elaborare e firmare i progetti ed i documenti annessi alla domanda di costruzione, richiedendo l'iscrizione all'OTIA appunto dei progettisti. Il nuovo regolamento d'applicazione dovrà inoltre stabilire con sufficiente chiarezza l'elenco di quei lavori per cui é necessaria l'elaborazione di progetti da parte di tecnici aventi le qualifiche per l'iscrizione all'OTIA. ..." (cfr. rapporto 26 febbraio 1991, in RVGC cit., pag. 2785 seg. e 2802 seg.). Il legislatore, adottando la vigente LE, non ha dunque in sostanza modificato la possibilità di allestire dei progetti da annettere ad una domanda di costruzione rispetto al diritto anteriore. Esso ha tuttavia nel contempo delegato al Consiglio di Stato il compito di far chiarezza sul concetto di lavori di secondaria importanza, così da scongiurare gli abusi verificatisi fino a quel momento. In quest'ottica l'art. 7 RLE sembrerebbe attuare solo in maniera parziale il mandato istituito all'art. 4 cpv. 3 LE, poiché subordina all'elaborazione dei progetti ad opera di architetti od ingegneri solo una parte dei lavori di costruzione che sono soggetti a licenza edilizia (descritti all'art. 1 cpv. 1 e 2 LE e 4 RLE; per il diritto previgente art. 39 LE 1973 e 35 RLE 1974). Questo non significa tuttavia che i progetti riguardanti la rimanente parte di lavori soggetti a licenza edilizia possano essere allestiti da persone prive delle qualifiche professionali istituite all'art. 4 cpv. 2 o 4 LE: l'art. 4 cpv. 3 LE incarica infatti l'Esecutivo di stabilire solo quei

lavori per i quali quel requisito deve essere imprescindibilmente soddisfatto (" Il regolamento stabilisce l'elenco dei lavori per cui é in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di ingegnere. "). Negli altri casi spetterà invece alle autorità chiamate ad applicare la LE il compito di individuare la necessità di soddisfare quel requisito in funzione dell'importanza dei lavori oggetto della domanda di costruzione. Dal momento che il diritto vigente ha esteso il concetto di lavoro di secondaria importanza (si noti la differenza tra i lavori contemplati all'art. 11 cpv. 1 LE e 6 RLE e quelli, ben più modesti, descritti nell'or abrogato art. 36 cpv. 1 RLE 1974), non é anzi escluso che anche per singoli lavori rientranti in quella definizione, per la cui approvazione può essere seguita la procedura di semplice notifica giusta gli art. da 11 a 13 LE, debba essere parimenti richiesto l'allestimento di progetti da parte di un ingegnere o di un architetto. 2.3.

L'edificanda stalla, di ml 8,20 x 7,30 x 5,70, si sviluppa su due piani; il piano superiore é oltretutto destinato per circa metà a deposito di legna e macchinari. Per la sua erezione é inoltre necessario procedere ad uno scavo del terreno in pendio fino ad un massimo di circa 3,70 ml. Quel manufatto non può pertanto essere definito in alcun modo di secondaria importanza. D'altra parte la stalla in parola deve essere considerata quale edificio destinato al lavoro e, in parte, al deposito di merci e materiali ai sensi dell'art. 7 RLE. I relativi progetti dovevano pertanto essere elaborati da un ingegnere o da un architetto od eventualmente da una persona autorizzata in virtù del diritto anteriore. 2.4. Il difetto riscontrato non comporta tuttavia, nella fattispecie, l'annullamento in ordine della domanda di costruzione. In effetti, in quanto concernente un'edificazione fuori dalle zone edificabili di PR e postulante il rilascio di una deroga rispetto alle distanze dall'adiacente riale, la sua approvazione non appare di primo acchito per nulla scontata. Questa può dunque senz'altro essere trattata come domanda di licenza preliminare ai sensi dell'art. 15 LE, volta a chiarire preventivamente all'inoltro della domanda di costruzione vera e propria se in fin dei conti la stalla in discussione é conforme alla destinazione agricola di PR o, subordinatamente, se può beneficiare di un'eccezione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT; del pari se può beneficiare della sollecitata deroga circa le distanze da ossequiare verso il riale _____.

3. 3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 LPT un permesso di costruzione può essere rilasciato solo se l'edificio oggetto della relativa domanda é conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (lett. a) e se il fondo é urbanizzato (lett. b). Poiché il requisito di cui alla lett. b dell'art. 22 cpv. 2 LPT é senz'altro soddisfatto nella fattispecie, rimane esclusivamente da verificare se la costruzione dell'avversata stalla é conforme alla destinazione della zona agricola, ove é ubicato il mapp. _____.

3.2. L'allevamento animale é considerato compatibile con le finalità della zona agricola - e legittima pertanto la costruzione di una stalla - quando l'azienda agricola che lo pratica dispone di una sufficiente base foraggiera propria e gli animali non vengono di conseguenza nutriti con foraggio prevalentemente acquistato da terzi (DTF 117 Ib 279 consid. 3a; 382, consid. 2c; 504, consid. 4a; inoltre sentenza inedita TCA 30 marzo 1992 in re M., consid. 3.3.). Al di là di questo specifico principio, é necessario tener presente in ogni caso - e più in generale - che l'ammissione della conformità di un progetto edilizio con la zona agricola discende in ultima analisi dal fatto che, sulla scorta di un apprezzamento globale del sistema produttivo, analizzato a lungo termine, e dei mezzi impiegati per la sua realizzazione, l'azienda che la costruzione é destinata a servire possa essere considerata come vincolata all'utilizzazione del suolo (cfr. alla giurisprudenza appena citata).

3.3. I requisiti appena descritti non appaiono tuttavia soddisfatti nel concreto caso. Intanto, ad un esame generale, avuto riguardo all'età ed allo stato salute di _____, oltre alla circostanza che egli non é mai stato contadino di

professione e che mai lo sarà, non ci si trova certo di fronte ad una azienda vincolata all'utilizzazione del suolo. L'avversata stalla servirà invece piuttosto quale ricovero per gli animali di bassa corte (conigli, anatre e polli), che egli e la moglie allevano già in paese, per soddisfare anzitutto dei bisogni alimentari propri, ai quali intenderebbe aggiungere a titolo eventuale alcune capre e due maiali d'ingrasso. Il suolo (agricolo) non appare pertanto quale presupposto indispensabile per l'attività (cfr. anche RDAT II-1991 N. 69, consid. 3). In secondo luogo, rispondendo ad una corrispondente domanda formulata dal giudice delegato con scritto 21 settembre 1995, la sezione agricoltura, con lettera 27 settembre 1995, ha affermato che la base foraggiera di cui può disporre il resistente, tenuto conto degli appezzamenti propri e della possibilità di raccogliere fieno lungo le scarpate dell'autostrada, basta principalmente per il fabbisogno dei 30 conigli e delle 5 capre, la cui tenuta è oltretutto prevista a titolo eventuale. Le 20 anatre ed i 100 polli verrebbero invece nutrite con mangimi (granaglie e sfarinati) acquistati da un mangimificio. L'afforaggiamento dei due maiali d'ingrasso, la cui tenuta è pure prevista a titolo eventuale, da acquistare in autunno e da macellare a fine anno, è invece costituita da una base di farine di cereali e granoturco con l'aggiunta di patate, erba e fieno agostano: ma solo questi ultimi verrebbero coltivati rispettivamente raccolti a _____. L'attività del resistente non dispone quindi in definitiva, nel complesso, di una base foraggiera propria sufficiente. Si potrebbe al limite intravedere simile base limitatamente ai 30 conigli ed alle 5 capre. Ma l'allevamento di conigli, che trascorrono tutto il tempo rinchiusi in gabbie (ed un discorso analogo può valere per i maiali d'ingrasso), non può essere considerato vincolato all'utilizzazione del suolo agricolo (Bandli, Bauen ausserhalb del Bauzonen, N. 210). Quanto alle capre, al di là del fatto che verrebbero tenute a titolo eventuale, il loro allevamento non giustificherebbe in ogni caso l'erezione di un manufatto delle dimensioni di quello in discussione. 3.4. Dal momento che l'avversata domanda di costruzione non può essere approvata tramite il rilascio di un permesso di costruzione ordinario, rimane da esaminare se eventualmente questa non possa beneficiare di un permesso eccezionale giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT (cfr. su quest'ultimo concetto, riassuntivamente, RDAT I-1995 N. 61, consid. 2.5.). Non è tuttavia il caso nella fattispecie. La destinazione della stalla non esige infatti una sua ubicazione fuori dalle zone edificabili giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, per difetto, ancora una volta, di una base foraggiera propria sufficiente: requisito che parimenti la giurisprudenza del Tribunale federale pone a fondamento del soddisfacimento del requisito dell'ubicazione vincolata (in senso positivo) per l'allevamento animale (cfr. 115 Ib 300 consid. 3c; inoltre 117 Ib 281 consid. 4 b e relativo rinvio al consid. 3; STA inedita 30 ottobre 1992 in re V. e llcc, consid. 4.2., confermata dal Tribunale federale con sentenza pubbl. in RDAT II-1994 N. 22, consid. 4b). Del resto la giurisprudenza del Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare che piccoli allevamenti di animali da cortile, miranti ad integrare le esigenze di sostentamento di un'economia domestica, possono ancora essere considerati come conformi alla destinazione della zona edificabile residenziale, per lo meno - com'è senz'altro il caso per _____ - nei comuni a carattere rurale, ed essere di conseguenza realizzati nella stessa (cfr. STA inedita 21 luglio 1994 in re B., consid. 2.2.), mentre che per allevamenti eccedenti quei limiti è necessario far capo alle zone artigianali/industriali (cfr. RDAT II-1991 N. 69, consid. 4a; I-1993 N. 73, consid. 3.5.). Avuto riguardo alle immissioni inquinanti (segnatamente sottoforma di odori) che l'allevamento animale potrebbe provocare verso i fondi siti nelle immediate adiacenze, può tutt'al più porsi il problema a sapere se non sia eventualmente soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata in senso negativo (cfr. DTF 118 Ib 17 segg.). Considerate la modesta entità dell'allevamento e,

pertanto, la possibilità di contenimento degli odori in applicazione della LPAmb la risposta a questo riguardo é tuttavia negativa (cfr. RDAT I-1993 N. 73, consid. 3.6.): secondo le valutazioni effettuate dal dipartimento in applicazione della menzionata legislazione ed avallate dal Consiglio di Stato (che il Tribunale, come si vedrà in seguito, si dispensa tuttavia dal verificare) l'avversata stalla potrebbe addirittura sorgere a soli 3 ml dal confine con la zona edificabile residenziale, e più precisamente con il mapp. _____, di proprietà di _____. Infine, ed in ogni caso, non é soddisfatta la condizione di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT. In effetti al rilascio della licenza edilizia si oppongono dei prevalenti interessi pubblici: segnatamente il mantenimento della zona agricola, il divieto di eludere le restrizioni istituite dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente e la corrispondente limitazione, quantomai auspicabile sotto il profilo pianificatorio, della proliferazione indiscriminata nelle zone non edificabili di piccoli impianti o costruzioni suscettibili di arrecar molestia (cfr. RDAT II-1991 N. 69, consid. 4b; I-1993 N. 73, consid. 3.6.; I-1995 N. 61, consid. 2.6.).

4. 4.1. Da quanto sopra discende che la stalla al mapp. _____ non può essere messa al beneficio né della licenza edilizia ordinaria, difettando della necessaria conformità con la zona agricola né, subordinatamente, di un permesso di costruzione eccezionale, non essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 24 LPT. Questo accertamento comporta già di per sé l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento tanto della licenza edilizia 20 dicembre 1994 quanto quello della risoluzione 3 maggio 1995 con cui il Governo l'aveva protetta. Fa eccezione il dispositivo n. 2 del giudicato governativo, nella misura in cui pone a carico del patriziato generale di _____, parimenti ricorrente in quella sede e non più in questa, una tassa di giudizio di fr. 200.-- e lo obbliga a versare identico importo per ripetibili a favore di _____: in effetti quel liteconsorte facoltativo non beneficia, per lo meno su questo punto, dei gravami 19 maggio 1995 di _____ e _____ innanzi a questo Tribunale (art. 48 CPC attraverso il rinvio di cui all'art. 24 PAmM).

4.2. Addivenendo a questa conclusione il Tribunale conferma pertanto, nel risultato, il diniego del permesso sancito il 27 gennaio 1994 da parte del municipio di _____. Municipio al quale il Governo ha in seguito indebitamente negato ogni competenza ad esaminare la domanda di costruzione circa la conformità con il diritto pianificatorio (cfr. risoluzione 22 giugno 1994, pag. 6). In effetti, malgrado le superfici per l'avvicendamento colturale e gli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola debbano essere delimitati dalle autorità cantonali in sede di PD (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT, da 16 a 19 OPT e a livello cantonale, segnatamente, art. 2 seg. della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1988, LTagr), la zona agricola deve pur sempre essere delimitata ed istituita dai comuni in sede di PR (art. 16 LPT, 28 cpv. 2 lett. e LALPT, da 4 a 6 LTagr); solo in quanto tale, oltretutto, essa vincola i privati (art. 21 cpv. 1 LPT; 40 cpv. 1 LALPT). D'altra parte si tenga presente che con il nuovo ordinamento edilizio l'avviso dipartimentale é in principio vincolante per il municipio (art. 7 cpv. 2 LE) e che il comune non può nemmeno impugnare la licenza edilizia rispettivamente il suo diniego discendenti da simile avviso innanzi al Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2 LE). Donde un'accresciuta importanza del riconoscimento a favore del municipio della competenza ad esaminare, parallelamente all'autorità cantonale, la congruenza di una domanda di costruzione con le finalità della zona agricola.

4.3. Ferme queste premesse, l'esame delle ulteriori censure ricorsuali, riferite alla concessione di una deroga quo alle distanze dall'adiacente riale _____ ed all'ossequio del diritto ambientale, appare superfluo.

5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico di _____ (art. 28 PAmM), il quale viene inoltre condannato a rifondere adeguate ripetibili ai ricorrenti, a valere per entrambe

le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 22, 24 LPT, 11, 12 LPAmb, 3 OIAAt, cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAAt, 4, 15, 21 LE, 7 RLE, 18, 24, 28, 31, 46, PAmm, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti. §. Sono si conseguenza annullate:

- la risoluzione 3 maggio 1995 (n. 2502) del Consiglio di Stato, tranne che il dispositivo n. 2 (tassa di giudizio e ripetibili) per quanto concerne il patriziato generale di _____;
- la decisione 20 dicembre 1994 con cui il municipio di _____ ha rilasciato ad _____ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla al mapp. _____ di _____.

2 La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico di _____, il quale é inoltre condannato a versare ai ricorrenti identico importo per il titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.